



COMUNE DI MAZZARRONE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE		
N°	3	DEL REG. OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026
DATA	08-01-2024	

L'anno Duemilaventiquattro il giorno 08 Del mese di Gennaio alle ore 12,25 e segg. nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

	P.	A.	
1 SPATA GIOVANNI	X		SINDACO
2 CUTRARO ANNA RITA	X		ASSESSORE VICE SINDACO
3 BIZZINI CARMELO		X	ASSESSORE
4 BELLASSAI ELEONORA	X		ASSESSORE
5 ZAGO BIAGIO	X		ASSESSORE
	4	1	

Partecipa il ^{Vice} Segretario Generale Dott. me Santine Parechis Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata,
 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n° 142, recepita con L.R. n° 48/91, come modificata dall'art. 12 L.R. n.30/2000;
 Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

Aggiunte / integrazioni (1)

Modifiche / sostituzioni (1)

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n. 44/91 (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e dispensarne le parti non deliberate

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancato dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

Proponente: l'Assessore

Redigente
Rag. Carmela Janda Cilia

Il Responsabile dell'area Economica- Finanziaria

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n° 449, che pone l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di programmare il fabbisogno di personale con cadenza annuale e di volta in volta per il triennio successivo;

CONSIDERATO che la programmazione in tal senso consiste nella definizione delle modalità secondo le quali l'amministrazione intende provvedere, nell'arco del triennio considerato, alla copertura dei posti d'organico al momento vacanti e, tuttavia, non senza tener conto dei limiti posti dalle disposizioni di legge in materia di spesa pubblica;

TENUTO presente, pertanto, che la disponibilità non è l'unico presupposto per la programmazione del fabbisogno di persone né, la stessa, abilita a programmare la copertura di tutti i posti d'organico vacanti solo perché tali. L'autonomia della quale è dotato l'ente locale, in altre parole, non è tale da sottrarre l'ente medesimo alla disposizione di legge che il legislatore ha emanato con l'obiettivo di ridurre drasticamente la spesa pubblica. E' infatti, se da un lato l'art. 89 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, pone la capacità di spesa quale unico limite alla definizione delle dotazioni organiche e, dall'altro, l'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, collega la definizione delle dotazioni organiche alla predetta programmazione triennale, gli enti locali non sono, tuttavia, esenti dall'obbligo di legge di contribuire alla progressiva riduzione della spesa pubblica rinunciando, nella buona sostanza, a coprire i posti d'organico vacanti;

VISTO che per quanto attiene i limiti in materia di nuove assunzioni, l'art. 3 comma 1 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014 ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" prevede che: "Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e successive modificazioni, possono procedere per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40% per l'anno 2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017, del 100% a decorrere dall'anno 2018";

TENUTO presente inoltre l'art. 1 comma 424 della Legge 23/12/2014 n° 190 ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" che testualmente recita: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296. Il numero delle unità del personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministero per gli Affari Regionali e le

Autonomie, al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al Ministero dell'economia e delle Finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1 comma 91, della legge 7 aprile 2014 n° 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

Dato atto che:

A. Il Ministero della Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6- ter del D.Lgs. 165/2001 e che, pertanto occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

B. Il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale viene redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, anche se, per esplicita previsione, le citate Linee Guida non hanno un carattere vincolante per le amministrazioni locali e regionali, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adotteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore e precisamente, gli enti territoriali opereranno nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Dato atto anche che il piano del fabbisogno è vincolato al rispetto dei seguenti vincoli:

1. LIMITE SPESA DEL PERSONALE - la spesa deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013. Spesa al lordo degli oneri riflessi ed Irap, con esclusione degli oneri per rinnovi contrattuali.

2. RILEVATO, in particolare, che in materia di un turn-over per gli anni 2020, 2021 e 2022 gli enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti potranno assumere, quindi, nel limite del 100% della spesa sostenuta per il personale cessato l'anno precedente;

Visto, anche, l'art. 33 del D.L. n° 34/2019 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019, n° 58, il quale è intervenuto sulla normativa in materia di capacità assunzionali dei Comuni e delle Regioni, ridefinendo nuovi e diversi limiti; in particolare la norma ha previsto che con decreto ministeriale successivo siano definiti i valori percentuali (valore soglia) differenziali per fascia demografica, che determineranno le soglie di rispetto entro le quali i comuni potranno procedere ad effettuare le assunzioni che ritengono necessarie;

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 17/03/2020 pubblicato in G.U. n° 108 del 27/04/2020 che stabilisce le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

Visto, quindi, che allo stato attuale della normativa per gli anni 2024/2026 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti Locali nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate nonché per gli anni 2024 e 2025 quelle derivanti dalle cessazioni che, sono intervenute o interverranno nel corso dello stesso anno, fatto salvo che la concreta assunzione, utilizzando queste ultime previsioni, non può essere effettuata prima che le cessazioni si siano effettivamente concretizzate, nonché nelle capacità assunzionali del quinquennio precedente (quindi per l'anno 2024 delle capacità degli anni 2016/2020), ovviamente a condizione che non siano già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato;

DATO ATTO che il quadro dei cessati nell'ente, per il triennio di riferimento, è il seguente:

CESSATI

Unità del personale cessato * unità di personale che cesserà dal servizio

Anno 2021	N. 3	N. 3 Area degli operatori (ex Cat A)
Anno 2022	N. 2	N. 2 Area degli Istruttori (ex Cat. C)
Anno 2023	N. /////	N. /////
Anno 2024	N. 2	N. 1 Area dei Funzionari (ex Cat D) + N. 1 Area degli operatori (ex Cat A)
Anno 2025	N. /////	N. /////
Anno 2026	N. /////	N. /////

ATTESA la necessità di acquisire nel prossimo triennio nuove risorse a tempo determinato e indeterminato, a fronte anche di preventivate cessazioni per collocamento a riposo e che, conseguentemente, occorre riformulare un programma triennale del fabbisogno di personale sulla scorta dell'esito del monitoraggio dei fabbisogni effettuato presso tutte le aree comunali;

DATO ATTO che l'Ente ha rispettato ogni condizione propedeutica al reclutamento di personale e, precisamente, per la parte qui di interesse:

- Che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n° 208, ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio nell'anno precedente, trasmettendo con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto di detto vincolo ex legge n. 232/2016, giusta attestazione del competente, Servizio finanziario e contabile;
- Che, in conformità alle indicazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità dalle quali non vi è motivo di scostarsi e che si ritiene trovino applicazione anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio, il Comune è in grado di attestare che, allo stato delle informazioni in suo possesso, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche nel corso dell'anno, come descritto nell'apposita sezione del presente documento;

CHE l'obbligo di provvedere alla rideterminazione della propria dotazione organica almeno una volta nell'ultimo triennio ex art. 6, comma 6, del D. Lgs. N° 165/2001, deve ritenersi superato alla luce delle modifiche introdotte dalla c.d. "Riforma Madia del pubblico impiego" (decreti 75 e 76 del 2017). L'art. 4 dello schema di decreto, oltre a modificare sostanzialmente l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, introduce l'art. 6-bis sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni da predisporre ad opera dei singoli enti sulla base delle linee di indirizzo fissate con decreti del Ministero per la semplificazione e la PA di concerto con il Ministero dell'economia e Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza Unificata per quanto riguarda gli Enti Locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Una volta definita l'organizzazione degli uffici, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo sopra citate. Tale piano deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La "vecchia" dotazione organica è pertanto sostituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti che cessano dal servizio ai quali vanno aggiunti i contenuti del patto assunzionale.

DATO ATTO che il programma viene redatto allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 165/2001, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 75/2017;

Verificato:

- 1) Che non risultano eccedenze di personale nelle varie aree;
- 2) Che è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive 2024/2026 in tema di pari opportunità ai sensi Dell'art. 48 del D.lgs 198/2006;

- 3) Che nell'anno 2023 è stato rispettato l'equilibrio di bilancio in base alla disciplina prevista dal D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
- 4) Che si è in regola con gli obblighi di gestione e certificazione telematica dei crediti attraverso l'attivazione della relativa piattaforma informatica (art. 9 del D.l. 185/2008);

PRECISATO:

Che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere modificata in qualunque momento, qualora dovessero verificarsi nuove o diverse esigenze tali da determinare mutamenti nel triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali che in riferimento al rispetto dei limiti di legge, nonché ad eventuali intervenute modifiche normative o a disponibilità di risorse;

Che l'Amministrazione Comunale propone il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 — 2026, in coerenza con le necessità organizzative dell'ente.

ATTESO che il programma triennale del fabbisogno di personale non comporta impegno diretto di spesa avendo natura e contenuto esclusivamente programmatico, viene ribadito che la spesa è prevista negli appositi stanziamenti del fabbisogno pluriennale 2024 — 2026;

EVIDENZIATO, in punto di competenza, che i Decreti Legislativi 30/03/2001 n. 165, “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 18/08/2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, prevedono, in materia di organizzazione degli Enti Locali, un'attribuzione specifica di competenza in capo alla Giunta Municipale in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche e che detta competenza deve essere confermata anche successivamente all'introduzione dei nuovi principi sulla contabilità armonizzata. Come puntualmente rilevato dalla magistratura contabile, la programmazione è adottata con atto dell'organo esecutivo previo parere dell'organo di revisione, atto che deve confluire nel Documento unico di programmazione che precede il bilancio di previsione;

RICHIAMATE altresì le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni emanate dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/07/2018;

DATO ATTO che la stessa sarà trasmessa al Revisore Unico dei Conti al fine di acquisire il parere;

RAVV ISATA pertanto l'opportunità di provvedere in merito;

SENTITO il Sindaco

VISTI :

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n° 165 e s.m.i.;
- La Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

PROPONE

- A) di confermare la dotazione organica in n°65 di cui n° 28 posti full-time e n° 37 posti part-time giusta deliberazione di G.M n° 153 del 28/12/2012;
- B) Di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026 che prevede:
 - 1) Mantenimento dei posti attuali coperti a tempo indeterminato;
 - 2) N. 1 Conferimento di Incarico di Responsabile Area Tecnica appartenete all'area degli Istruttori , a norma dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 2004 per 12 ore settimanali dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
 - 3) N.1 Geometra appartenete all'area degli Istruttori, a norma dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 2004, per 12 ore settimanali dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

- 4) N. 1 assunzione a tempo indeterminato part-time appartenente all'area dei funzionari ai sensi dell'art. 52, comma 1/bis, del d. Lgs n. 165/2001 e art. 13, comma 6 del CCNL del 16/11/2022;
 - 5) Mantenimento N. 1 conferimento incarico art. 90 ai sensi del d.lgs. 267/2000, a tempo determinato part-time appartenente all'area degli istruttori per n. 28 ore settimanali.
- C) La spesa derivante dal presente atto sarà prevista nei vari capitoli della spesa del personale del bilancio di previsione 2024/2026;
- D) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS.;
- E) Di riservarsi la possibilità, nel rispetto dei limiti normativi, di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, in presenza di sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari e qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termine di esigenze assunzionali nonché con l'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale;
- F) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione confluirà nel D.U.P. 2024/2026;

Proposta di deliberazione - Reg.

n° 3 dell' 8.1.2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole:

li 03.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carmela Linda Cilia

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole:

li 03.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Carmela Linda Cilia

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

Wce
IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____

Il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico(art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12°, comma 2°, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 08-01-2024

Wce
IL SEGRETARIO GENERALE